

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1194 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

sulla pubblicazione, con una limitazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti.
- (2) Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'8 settembre 2009 ⁽³⁾.
- (3) Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza d'uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui al punto 5.1 *Installazione* e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (4) Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti 4.1.1 *Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento*; 4.2 *Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia*; 4.4.3.2 *Oltreccorsa dell'anta*; 4.5 *Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio*; 5.1.1 *Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento*; e 5.5 *Livello minimo di protezione*.
- (5) Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti 1.1.2 *Principi d'integrazione della sicurezza*; 1.1.6 *Ergonomia*; 1.2.1 *Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando*; 1.3.7 *Rischi dovuti agli elementi mobili*; 1.3.8.2 *Elementi mobili che partecipano alla lavorazione*; 1.4.1 *Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione*; 1.4.3. *Requisiti particolari per i dispositivi di protezione*; e 1.5.14 *Rischio di restare imprigionati in una macchina di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC*.

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 214 dell'8.9.2009, pag. 1.

